

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21808 - pubbl. 06/06/2019.

Fideiussione omnibus, violazione art. 2 l. n. 287/1990 e provvedimento Banca d'Italia del 2 maggio 2005 nei confronti dell'ABI

Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2019. Est. Falabella.

Contratto di fideiussione omnibus – Nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 – Attitudine del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, l. n. 262/2005 a provare condotte anticoncorrenziali delle banche – Sussiste – Il giudice del merito è tenuto a valutare la coincidenza delle disposizioni della fideiussione con le condizioni oggetto di intese restrittive – Sussiste – Irrilevanza dell'attuazione o mancata attuazione della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario

In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 l. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, l. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino

[Il testo integrale](#)

